



Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 20/04/2020 al 05/05/2020

L'incaricato della pubblicazione
FRANCO FERRAIOLI

UFFICIO DEL SINDACO

Angri, data del protocollo

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SANIFICAZIONE UFFICI DI SERVIZI POSTALI E BANCARI

IL SINDACO

Quale Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le Ordinanze adottate, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 50 del TUOELL, dal Presidente della Giunta Regionale Campania;

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute del 17/03/2020 recante disposizioni per i soggetti che rientrano in Italia;

VISTA la circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22/03/2020;

VISTO e **RICHIAMATO** il DPCM 10/044/2020;

CONSIDERATA l'opportunità di attuare più idonee ed efficaci strategie per garantire livelli igienico-sanitari sempre più elevati al fine di ridurre la diffusione del contagio da coronavirus, anche in considerazione dell'assenza di precedenti esperienze in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19;

PRESO ATTO che le attività degli uffici riservati ai servizi postali e bancari è di primaria importanza e quotidianamente si ravvisa la presenza di un elevato numero di persone presso queste sedi;

RAVVISATA l'esigenza di provvedere alla continua e sistematica sanificazione di questi locali al servizio della comunità cittadina, oltre che preservare la salute dei lavoratori presenti all'interno delle strutture;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale [...]"*;

ORDINA

Ai direttori degli uffici per i servizi postali e bancari ricadenti nel territorio del Comune di Angri, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

1. di procedere tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni a partire dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia interni che esterni ad ogni ufficio di competenza, successivamente e non in alternativa, alle più efficaci operazioni di pulizia e disinfezione delle superfici mediante l'utilizzo di prodotti chimici contenenti principi attivi idonei che abbiano le seguenti caratteristiche minime:
 - che non comportino rischi significativi per inalazione, contatto dermatologico e ingestione nelle condizioni di uso normale e che sia a bassa tossicità;
 - che siano in grado di intervenire e penetrare nelle porosità più inaccessibili delle superfici trattate, in modo da restituire una superficie biologicamente pulita, con potere disinfettante ad ampio spettro di attività (virus, batteri, micro batteri, spore, funghi), che sia efficace di agire anche in presenza di materia organica, che abbia un pH 7 (neutro) e comunque abbia caratteristiche tecniche in accordo alla norma EN14885 - Antisettici e disinfettanti chimici e in applicazione delle altre Norme Europee relative ad antisettici e disinfettanti chimici.
2. di ripetere i trattamenti di cui al punto 1. Con riferimento alla durata dell'efficacia del prodotto, così come consigliato dalla Scheda Tecnica del prodotto utilizzato.

A comprova dell'avvenuto intervento, ogni amministratore p.t. dei condomini dovrà trasmettere al protocollo del Comune di Angri, a mezzo pec all'indirizzo: comune.angri@legalmail.it, una dichiarazione contenente la data dell'intervento, una descrizione sintetica dell'attività svolta e la scheda tecnica di prodotto e relativa dichiarazione della ditta del rispetto di tutte le norme di settore vigenti, sia in materia di sicurezza che di impiego per le finalità richieste dalla presente ordinanza.

Qualora il trattamento sia stato già effettuato nei cinque giorni antecedenti alla precedente ordinanza, va comunque trasmesso il rapporto giustificativo e ripetuto l'intervento con la modalità di cui al precedente punto 2.

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
- La diffusione della presente Ordinanza a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune ed attraverso i media e a mezzo altoparlanti da personale della Protezione Civile;
- L'invio della presente Ordinanza per gli adempenti di competenza a:
 - All'ASL Dipartimento di Prevenzione Distretto 61;
 - Alla Prefettura di Salerno;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Angri;
 - Alla Polizia Locale.

AVVERTE CHE

la presente ordinanza ha decorrenza immediata.

Si precisa che per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19, entrato in vigore del 26/03/2020, si dispone: *“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6”*, è sostituita dalle sanzioni amministrative previste dal citato art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 19.04.2020

Il Sindaco
Ing. ~~Posimo~~ Ferraioli

